

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1979** (ECLI:IT:COST:1979:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **28/06/1979**; Decisione del **12/07/1979**

Deposito del **26/07/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14455**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 12 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 26 luglio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 210 del 1 agosto 1979.

Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge Regione Emilia-Romagna 30

luglio 1974, n. 38, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Cioni Raffaello ed altro, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto, che, con ordinanza del 26 novembre 1975, il pretore di Bologna rimetteva all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, sollevata dalla difesa degli imputati Cioni Roberto e Cioni Raffaello, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, né alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, e si limita, con riguardo a quest'ultimo profilo della questione, a richiamare "la memoria defensionale depositata dal difensore ed allegata agli atti"; che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve invece risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, del resto, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, contenente "Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale", prescrive che il giudice a quo riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costituzionale, della quale egli è tenuto a deliberare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge: appena tale ordinanza perviene alla Corte costituzionale, ne è infatti disposta la pubblicazione, a norma dell'art. 25 della citata legge n. 87 del 1953, nella Gazzetta Ufficiale e, dove occorra, anche nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni interessate; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rimessione senza eccedere le indagini deliberatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; che, in conseguenza, la Corte ritiene di dover nella specie restituire gli atti al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.